



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO

Composta da

Dott. Marcello Giacalone

Dott.ssa Doriana Meloni

Dott.ssa Monica Moi

ha pronunciato la seguente

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 23 del Ruolo Generale Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatorie per l'anno 2025 fra:

██████████,
in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, ██████████
██████████, presso l'avv. ██████████, dal quale è rappresentato e difeso con
gli avv.ti ██████████ e ██████████ in forza di procure in atti

APPELLANTE

CONTRO

██████████
domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. ██████████
che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,

APPELLATO

██████████
in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Tempio Pausania,
presso lo studio degli avv.ti ██████████ e ██████████, che la rappresentano e
difendono in forza di procura in atti,

APPELLATA

██
in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo
studio dell'avv. Andrea Dedoni, che la rappresenta e difende in forza di procura in
atti,

APPELLATA

E NEI CONFRONTI DI

██████████
in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Nuoro, presso lo
studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta e difende in forza di procura
in atti, quale successore della ██████████

APPELLATA – TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 56/2025 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in tema di azione di regresso.

All'udienza del 22.7.2026 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni

NELL'INTERESSE DELL'██████████:

“Voglia la Corte d’Appello adita in riforma della sentenza impugnata 1 - rigettare in quanto infondata l’eccezione di prescrizione in quanto nel caso di specie si è in presenza di un processo penale concluso con una sentenza dibattimentale di prescrizione del reato e, quindi, l’azione di regresso è assoggettata ad un termine di natura decadenziale e non prescrizione; 2 – dichiarare che il dies a quo da cui decorre il termine triennale di estinzione dell’azione di regresso è il passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza dibattimentale che ha dichiarato la prescrizione del reato 31/03/2017; 3 – dichiarare che l’evento dedotto configurabile come reato ai sensi dell’art. 590 c.p. ed imputabile al signor [REDACTED] in qualità di committente, conseguentemente dichiarare civilmente responsabili in ordine alle lesioni subite dal Sig. [REDACTED], il medesimo [REDACTED] [REDACTED], la [REDACTED] [REDACTED], in [REDACTED] e la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore; 4 - per l’effetto condannare [REDACTED], la [REDACTED], in [REDACTED], la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale terzo chiamato in causa al pagamento, in favore dell’[REDACTED] della somma di E. 141.985,70= o di quella maggiore o minore che risultasse dovuta – oltre rivalutazioni ed interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze”;

NELL’INTERESSE DI [REDACTED]:

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: • In via principale: Rigettare l’appello proposto dall’[REDACTED] in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 56/2025 emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro. • In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello sull’eccezione preliminare, rigettare nel merito la domanda di regresso proposta dall’[REDACTED] in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;

NELL’INTERESSE DI [REDACTED]

“Voglia l’Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) In via principale: rigettare l’appello proposto dall’[REDACTED] in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 56/2025 del Tribunale di Sassari – Sezione lavoro; B) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello sull’eccezione preliminare, rigettare nel merito la domanda di regresso proposta dall’[REDACTED] in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni illustrate in narrativa; C) In ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello sulla eccezione preliminare, si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado al fine di determinare l’entità del risarcimento nella somma da stabilirsi a conclusione della istruttoria. D) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio”;

NELL’INTERESSE DI [REDACTED]

“l'intestata Corte d'Appello di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia giudicare in accoglimento delle seguenti c o n c l u s i o n i - Nel merito: - Rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande avanzate nel ricorso per appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata; - Nel merito e in ogni caso, mandare assolta da ogni e qualsivoglia pretesa la [REDACTED]; - In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”;

NELL'INTERESSE DI [REDACTED]

“la Corte Voglia In via preliminare I. Dichiarare l'azione di regresso di cui all'art. 10 dpr 30/06/1965 n. 1124 prescritta per decorrenza del termine triennale; Nel merito II. Rigettare l'avversa domanda dispiegata nei confronti della Compagnia di Assicurazione, stante l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in espositiva e per l'effetto mandare assolta la Società convenuta da ogni avversa pretesa; III. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare l'entità del risarcimento della somma che verrà stabilita in corso di causa, se del caso mediante ctu, previa riduzione del quantum ai sensi dell'art. 1915 c.c. ultimo comma. Con vittoria di spese e competenze professionali”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo è così descritto nella sentenza impugnata: “1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 16.3.2020, l'[REDACTED] esponeva che, in data 16 giugno 2006, [REDACTED] operaio dipendente della [REDACTED] subiva un infortunio sul lavoro durante l'esecuzione di lavori edili commissionati dalla [REDACTED], di cui il sig. [REDACTED] era legale rappresentante. 2. L'Istituto ha poi allegato che in relazione a tale infortunio veniva instaurato un procedimento penale, conclusosi in primo grado con la condanna del sig. [REDACTED] in relazione al reato p.p. dall'art. 590, comma 2, c.p., nonché al risarcimento del danno unitamente ai responsabili civili ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]), a favore dell'[REDACTED], costituitosi parte civile. 3. A seguito dell'appello avverso tale decisione, parte ricorrente ha rappresentato che la Corte d'Appello di Sassari, con la sentenza n. 565/2016, dichiarava prescritti i reati, mentre confermava la statuizione in ordine al capo di condanna civile. 4. L'[REDACTED] ha altresì evidenziato che tale sentenza non veniva impugnata. 5. Ciò premesso, l'Istituto chiedeva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 11 del T.U. 1124/1965, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 141.985,70, quale costo delle prestazioni corrisposte in relazione all'infortunio occorso al sig. [REDACTED] 6. L'[REDACTED] ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare l'evento dedotto configurabile come reato ai sensi dell'art. 590 c.p. ed imputabile al signor [REDACTED] [REDACTED] in qualità di committente conseguentemente dichiarare civilmente responsabili in ordine alle lesioni subite dal Sig. [REDACTED], il medesimo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ivi residente in [REDACTED] la [REDACTED] [REDACTED] con sede in [REDACTED] [REDACTED], in persona del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]”.

■, con sede in ■) in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannarli al pagamento, in favore dell'■ della somma di E. 141.985,70 o di quella maggiore o minore che risultasse dovuta – oltre rivalutazioni ed interessi di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. 7. Si costituivano in giudizio ■ e ■ eccependo anzitutto la prescrizione del diritto azionato da parte ricorrente, siccome trascorso il termine triennale dall'irrevocabilità della sentenza di condanna. 8. I convenuti hanno comunque richiesto di rigettarsi nel merito la domanda avversaria, contestando altresì la quantificazione del danno operata dall'Istituto in assenza del contraddittorio tra le parti. 9. La convenuta ■ chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa di ■, per essere garantita in relazione al contratto di assicurazione intercorso tra le parti. 10. A seguito dell'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, si è ritualmente costituita detta impresa di assicurazione, eccependo anch'essa la prescrizione dell'azione di regresso intrapresa dall'■. 11. La terza chiamata ha altresì eccepito la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, la decadenza dal diritto di indennizzo e comunque l'inoperatività della polizza, chiedendo dunque l'eventuale rigetto della domanda in garanzia. 12. Non si costituiva in giudizio la ■.

La causa, istruita mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata definita con la sentenza n. 56/2025 con la quale il Tribunale di Sassari-Sezione Lavoro, ritenendo fondata e assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti, ha rigettato il ricorso e condannato l'■ al pagamento delle spese di lite in loro favore.

Il Tribunale, segnatamente, in applicazione degli artt. 11 e 112 del D.P.R. n. 1124/1965 come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, ha statuito che: i) in ipotesi di infortunio sul lavoro rispetto al quale è stato accertato il fatto-reato con sentenza penale di condanna, l'azione di regresso dell'■ soggiace al termine di prescrizione triennale decorrente dal giorno in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile; ii) in tale ipotesi si versa appunto nel caso di specie, posto che con la sentenza n. 565/2016 della Corte d'Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari è stata accertata la responsabilità in capo all'imputato (■) e al responsabile civile (■ in ordine all'infortunio occorso al ■ ragion per cui dalla data di irrevocabilità di tale decisione decorreva il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'■; iii) ebbene, in base al combinato disposto dell'art. 585, commi 1 lett. c) e 2 lett. c), e dell'art. 544, comma 3, c.p.p. la sentenza in parola è divenuta irrevocabile in data 4 febbraio 2017, non esplicitando alcuna efficacia l'erronea attestazione da parte della Cancelleria circa l'irrevocabilità della sentenza soltanto in data 31 marzo 2017; iv) l'■, pertanto, avrebbe dovuto esercitare l'azione di regresso entro il 4 febbraio 2020, di talché il relativo ricorso era già tardivo allorquando veniva depositato in data 16 marzo 2020; v) ad ogni modo, l'azione intrapresa dall'■ sarebbe comunque prescritta anche a voler considerare quale termine di irrevocabilità della menzionata sentenza il 31 marzo 2017; vi) il termine in esame, invero, avendo natura prescrizionale, poteva essere interrotto non già con

il deposito del ricorso, ma bensì o con la notificazione di esso o con ogni altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore, sennonché dalla documentazione in atti risulta come il ricorso - in assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione - sia stato avviato per la notifica ai convenuti soltanto in data 17 giugno 2020, quando ormai la prescrizione estintiva si era già consumata.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'■■■■■, cui hanno resistito mediante memoria gli appellati.

La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Secondo la prospettazione dell'■■■■■ il Tribunale avrebbe errato, innanzitutto, nell'attribuire natura prescrizione anziché decadenziale al termine triennale entro il quale poteva essere tempestivamente esercitata l'azione di regresso, in secondo luogo, nell'individuare il *dies a quo* per il computo di tale termine.

L'appellante sostiene al riguardo che: 1) nel caso di specie, essendosi in presenza di un processo penale conclusosi con una sentenza dibattimentale di prescrizione del reato, l'azione di regresso è assoggettata al termine triennale decadenziale - non già prescrizione - di cui alla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/65, applicabile in caso di mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale; 2) il *dies a quo* da cui decorre tale termine coincide con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, nel caso di specie correttamente attestato dalla Cancelleria il 31 marzo 2017, ragion per cui l'azione di regresso per cui è causa sarebbe stata tempestivamente esercitata con il deposito del ricorso in data 16 marzo 2020. Parte ricorrente evidenzia al riguardo come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale possa discendere soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini dell'utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla predetta sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto.

Ciò detto in punto di tempestività dell'azione, rispetto al merito della vicenda l'appellante insiste per l'accoglimento della propria domanda sul presupposto che sia stata definitivamente accertata la responsabilità del ■■■■■ e dei responsabili civili nell'ambito del processo penale in cui l'Istituto si è costituito parte civile, di talché il giudice civile dovrebbe limitarsi alla liquidazione del danno alla stregua dell'attestazione dei costi inerenti all'infortunio *de quo* da parte del direttore di sede.

Tali doglianze non sono condivisibili.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità - qui condivisa - “6. L'art. 112 del t.u.i.l.m.p. prevede che l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile. 7. Nell'interpretare la norma, le Sezioni Unite di questa Corte, Sentenza n. 5160 del 16/03/2015 (Rv. 634460 - 01), hanno affermato che il termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di

prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. 8. Sez. L, Sentenza n. 20853 del 15/10/2015 (Rv. 637421 - 01) ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita, l'azione di regresso dell'██████ nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorrente dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile. 9. Nel sistema delineato dai su richiamati arresti, dunque, l'azione di regresso può essere esperita nel termine triennale dal giudicato penale solo nel caso in cui il processo penale sia attivato nel triennio dalla data di costituzione della rendita, in quanto solo in tal caso il termine può poi decorrere dalla fine del processo penale" (Cass. civ. n. 12777/2024).

Sennonché, nel caso di specie la liquidazione delle prestazioni (indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e rendita) è avvenuta nel 2006 mentre il procedimento penale a carico di ██████ quale legale rappresentante della ██████ società committente), imputato dei reati di cui all'art. 590, comma 2, c.p. e all'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 164/1956 in danno di ██████ nonché a carico della società ██████ (società appaltatrice) quale responsabile civile, iscritto al n.r.g. 28/2011, è iniziato con decreto di citazione a giudizio del 2010, quando ormai il termine di prescrizione triennale dalla liquidazione delle prestazioni previdenziali all'infortunato era interamente decorso senza che *medio tempore*, a quanto consta, fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione (cfr. docc. 5 e 12 allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Ad ogni modo, anche diversamente opinando, le argomentazioni dell'appellante non sarebbero idonee a superare la *ratio* della decisione impugnata.

Alla stregua del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 112 del D.P.R. n. 1124/1965, secondo l'interpretazione consolidatasi con Cassazione civile, sez. un., n. 5160 del 16 marzo 2015, l'art. 112, ultimo comma, del citato testo unico contempla "due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell'██████ soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna".

Nel quadro così delineato dalle Sezioni Unite, anche Cassazione civile, sez. lav., n. 4225 del 3 marzo 2016, nell'approfondire il tema del *dies a quo* del termine triennale stabilito dalla disposizione in esame e della natura decadenziale o prescrizione di tale termine nella particolare ipotesi di non doversi procedere con sentenza dibattimentale per prescrizione del reato, ha statuito: "3. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile. 3.1. La norma contempla, nelle disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato)". Ciò posto, in relazione alla fattispecie al suo esame, la Corte ha soggiunto: "4. La Corte di appello ha ritenuto che, trattandosi di ipotesi ricadente nell'alveo applicativo della prima fattispecie, ossia di sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (che, al pari del proscioglimento per amnistia o per morte del reo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967 e della sentenza n. 6428 del 1990 delle Sezioni Unite, attribuisce al giudice civile il potere di accertamento, con la conseguenza che anche in tale ipotesi l'azione di regresso dell'██████ deve essere proposta entro tre anni dalla data della sentenza penale), occorresse fare riferimento alla "data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere" e non alla data del suo passaggio in giudicato. 5. Tuttavia, come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008, la sentenza delle Sezioni Unite n. 3288 del 1997, interpretata alla stregua del tenore della motivazione ed in particolare del suo paragrafo e), aveva dato rilievo al momento della irrevocabilità della pronuncia e non al momento della sua emissione, affermando che << ... del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorchè esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell'██████. soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi dell'art. 112, u.c., prima parte, su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna >>. 6. Ritiene il Collegio condivisibile il principio di diritto espresso da Cass. n. 5947 del 2008, in sintonia con S.U. n. 3288 del 1997 (vedi pure Cass. n. 5812 del 1996 e n. 10097 del 1998) secondo cui, in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza

previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell'██████, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale. 6.1. Premesso che nella fattispecie in esame è stata esercitata l'azione penale e il giudizio si è concluso in sede dibattimentale con sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso dell'██████ non poteva che decorrere dal momento della irrevocabilità di tale pronuncia”.

A ben vedere, quindi, a far ricadere una fattispecie nell'alveo applicativo della decadenza considerata dalla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 del T.U. n. 1124/1965, anziché nell'ambito della prescrizione considerata dalla seconda parte della citata disposizione, non è *sic et simpliciter* la pronuncia di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato, quanto piuttosto il fatto che siffatta pronuncia abbia precluso l'accertamento del fatto-reato.

Occorre allora verificare se, nel caso di specie, l'accertamento del fatto-reato sia stato compiuto e sia passato in giudicato.

Ebbene, risulta *per tabulas*¹ che nell'ambito del procedimento n.r.g. 28/11 dinanzi al Tribunale Penale di Tempio Pausania ██████████ (legale rappresentante della ██████████ società committente dei lavori di costruzione appaltati alla ██████████ alle cui dipendenze lavorava ██████████) era imputato del reato di cui all'art. 590, comma 2, c.p. perché, con colpa consistita nel non aver adottato presso il cantiere edile sito in Palau idonee misure di protezione atte ad evitare pericoli di caduta dall'alto, cagionava a ██████████, che cadeva da un pogggiolo posto a circa 3 m da terra mentre era impegnato nella rimozione di alcune attrezzature, lesioni personali dalle quali derivava l'impossibilità di attendere alle normali occupazioni per un periodo superiore a quattro mesi ed un'invalidità del 23%, nonché del reato di all'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 164/56 perché non poneva in essere misure idonee ad evitare pericoli di caduta dall'alto né metteva a disposizione del ██████████ dotazioni di protezione individuale, commessi in Palau il 16.06.2006.

Risulta altresì che, costituiti il ██████████ e l'████████ come parti civili nonché la ██████████ come responsabile civile, il Tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 315/2013 del 28.11.2013, sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite in dibattimento, da un lato, dichiarava il ██████████ colpevole dei reati ascrittigli condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione nonché alla pena di mesi 2 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, dall'altro, condannava solidalmente l'imputato ed il responsabile civile, ██████████ al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.

Avverso tale sentenza interponevano appello sia il difensore del ██████████ che la ██████████

All'esito del gravame, con la sentenza n. 565/2016 del 22.09.2016, la Corte, per un verso, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal responsabile civile,

¹ Cfr. sentenza n. 565/2016 del 22.09.2016 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari nel proc. n.r.g. 500/14 mod. 7).

per altro verso, quanto all'appello interposto dal difensore dell'imputato, pur rilevando come i reati si fossero estinti per prescrizione, non riteneva che sussistessero i presupposti per un'assoluzione piena non essendo stata acquisita la prova che il fatto non sussistesse o che l'imputato non lo avesse commesso, ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Brebbia in ordine ai reati ascritti per essere estinti per prescrizione, confermando per il resto le statuizioni civili assunte in primo grado a favore delle parti civili.

Risulta dunque evidente come, nel caso di specie, l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice in prime cure - in virtù del quale l'azione di regresso da parte dell'█████ ricade nell'ambito applicativo della prescrizione suscettibile di interruzione mediante notifica del ricorso introduttivo, anziché nell'alveo applicativo della decadenza ovviabile col mero deposito del ricorso -, lungi dall'essere superato, come sostenuto dall'█████, dalla pronuncia in grado d'appello sia stato da essa palesemente confermato.

Tanto che l'odierno ricorrente, ipotizzando di poter superare l'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti, quanto al merito della vicenda *“insiste per l'accoglimento della domanda dell'█████ risultando definitivamente accertata nel processo penale, in cui l'Istituto si è costituito parte civile, la responsabilità civile del █████ e dei responsabili civili e, di conseguenza, il Giudice civile dovrà solamente procedere alla liquidazione del danno”*².

Alla luce di tali considerazioni risultano quindi insuperate dalle doglianze dell'appellante le ragioni del giudice *a quo*, *in primis*, in relazione alla natura prescrizione del termine entro il quale l'█████ avrebbe potuto tempestivamente esercitare l'azione di regresso e, conseguentemente, in relazione al fatto che l'azione intrapresa dall'I█████ sarebbe comunque prescritta anche a voler considerare quale *dies a quo* l'irrevocabilità della sentenza penale in data 31 marzo 2017, come annotato dalla cancelleria (cfr. doc. 13 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). Invero tale termine - come evidenziato dal giudice *a quo* - avendo natura prescrizione poteva essere interrotto non già con il deposito del ricorso, ma bensì o con la notificazione di esso o con ogni altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore, sennonché dalla documentazione in atti risulta come il ricorso, in assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, sia stato avviato per la notifica ai convenuti soltanto in data 17 giugno 2020 (circostanza, questa pacifica in causa), quando ormai la prescrizione estintiva si era già consumata.

Giova peraltro evidenziare come parte appellante abbia del tutto omesso di confrontarsi con tale argomentazione del giudice in prime cure, benché di portata dirimente nella logica della decisione impugnata.

Il dispositivo della sentenza impugnata merita dunque di essere confermato, seppur con motivazione parzialmente diversa.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi (considerato l'esiguo numero e la semplicità delle questioni trattate) per lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a €

² Vd. ricorso in appello, pag. 7.

260.000) di cui al D.M. n. 55/2024 e successive modifiche per le cause di previdenza in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

Definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto dall'INAIL, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 56/2025 pronunciata dal Tribunale di Sassari-Sezione Lavoro nel contraddittorio con [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti; condanna l'[REDACTED], in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, che liquida complessivamente in € 6.115,00 ciascuno, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto - se dovuto - per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Giorni 10 per la motivazione.

Sassari, 22.7.2026.

Il Presidente est.

Dott. Marcello Giacalone